

Ordinanza n. 82 del 11/05/2018

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER FINALITÀ DI PROTEZIONE CIVILE RELATIVA ALL'EDIFICIO SITO NEL COMUNE DI PRECI IN: FRAZIONE COLLESCILLE DISTINTO AL CATASTO AL FOGLIO 48, PARTICELLA 326

IL SINDACO

PREMESSO:

- che, l'evento sismico del 30 ottobre 2016 con epicentro tra il Comune di Norcia e Preci, ha provocato nel Comune di Preci ingenti danni agli immobili pubblici e privati nonché danni alle opere pubbliche ed al sistema viario aggravando la situazione venutasi a creare a seguito dei terremoti del 24 agosto 2016 e successivi:
- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 Agosto 2016 recante "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n, 286" è stato disposto il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio Nazionale della Protezione Civile per fronteggiare l'emergenza nei territori delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia, L'Aquila;
- che con il medesimo decreto il Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale è stato individuato quale Commissario Delegato per l'adozione di ogni indispensabile provvedimento e per assicurare l'organizzazione dei servizi di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi sismici, nonché l'adozione degli interventi provvisionali strettamente necessari fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 5, commi 1 e 2, della legge n. 225 del 1992;
- che il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emesso nella stessa giornata del 24 Agosto 2016 di integrazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n, 286" è stato disposto il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio Nazionale della Protezione Civile per fronteggiare l'emergenza anche nei territori delle province di Fermo e Macerata.
- Che con Delibera del Consiglio dei Ministri del del 27 ottobre e del 31 ottobre 2016 sono stati estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che i giorni 26 e 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

VISTO il D.L. 189 de. 17.10.2016, convertito con modificazioni, dalla legge 15.12.2016, n. 229;

Che con Legge 3 agosto 2017 n. 123, art. 16sexies, "Disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività emergenziali nelle aree del Centro Italia colpite dal sisma e per l'efficacia delle attività di Protezione Civile", viene prorogata al 28.2.2018 lo stato di emergenza;

VISTO che, con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22.02.2018,, è stato prorogato di centottanta giorni a partire dal 28.02.2018, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016 e successivi, fissato all'art.

16 sexies, comma 2, del D.L. 20/06/2017 n. 91, al fine di consentire il completamento degli interventi di definitivo superamento delle crisi;

VISTA l'Ordinanza sindacale n. 732 del 21.12.2017 con la quale viene ri-definita la zona rossa della frazione Roccanolfi;

CONSIDERATO che, con nota prot. 3906 del 7.04.2017, a firma del tecnici squadra P.1897, è stata depositata presso gli uffici comunali la scheda concernente "Resoconto agibilità edifici pubblici, privati e chiese" (modello GE1) relativamente all'edificio in oggetto con esito "D + F": Edificio temporaneamente inagibile da rivedere con approfondimento + Inagibile per solo rischio esterno;

VISTA la propria precedente Ordinanza contingibile e urgente nr. 593 del 13.10.2017 emessa a seguito della lettura delle sopra citate schede;

CONSIDERATO che, con nota prot. 5203 del 10.05.2018, a firma dei tecnici squadra RUP 090, è stata depositata presso gli uffici comunali la scheda concernente "Resoconto agibilità edifici pubblici, privati e chiese" (modello GE1) nonché la scheda concernente i "Provvedimenti urgenti e/o agibilità parziale per edifici pubblici, privati e chiese" (modello GP1);

PRESO ATTO che dalla lettura delle schede depositate agli atti del competente Ufficio Tecnico Comunale, si evidenzia che per l'edificio ubicato in Preci Loc. Roccanolfi, Via della Beccheria, Foglio 48 Part. 326, di proprietà della Sig.ra:

Nebbia Maria Pia;

si rileva l'inagibilità temporanea che potrà essere revocata a seguito di provvedimenti di pronto intervento quali quelli indicati dai rilevatori: "Pur non essendo evidenti danni alla copertura la presenza di macerie accumulate sulla falda del tetto dovute al crollo dell'edificio a monte, genera una situazione di criticità. Il danno riportato è stato indotto dalla caduta di materiale lapideo dall'edificio a monte in crollo. Non potendo valutare l'effettiva capacità resistente della copertura sovraccaricata dalla presenza di macerie al di sopra del manto, si esprime un giudizio di inagibilità parziale temporanea fino alla rimozione delle macerie. Inagibilità per rischio esterno indotta da edificio part. 325, l'area risulta già interdetta.";

Ed in aggiunta a questo è stata dichiarata "l'inagibilità per rischio esterno" (lettere B + F schede AeDES);

RITENUTO quindi di dover provvedere in merito, stante l'esigenza di tutelare la pubblica e privata incolumità, a interdire l'accesso al suddetto edificio;

VISTI i seguenti riferimenti normativi:

- art. 16 del D.P.R. 6.2.1981, n.66
- art. 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225;
- art. 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
- Legge 07 agosto 1990, n. 241;

DICHIARA

L'inagibilità temporanea dell'immobile ubicato in Loc. Roccanolfi, Comune di Preci in Via della Beccheria (foglio 48, particella 326) di proprietà della Sig.ra:

• Nebbia Maria Pia:

come meglio generalizzati nell'allegato alla presente ordinanza, inibendone l'utilizzo per il proprietario, per gli occupanti a qualunque titolo, nonché per chiunque vi possa accedere, sino al perdurare delle condizioni rilevate e fino alla messa in sicurezza della viabilità o definizione di soluzioni alternative al fine di consentire l'accesso in sicurezza, e comunque fino alla messa in sicurezza dell'edificio mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie come sopra evidenziate;

ORDINA

per i motivi esposti in premessa, che si intendono espressamente richiamati,

- Lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo dell'edificio ai proprietari e chi a qualunque titolo occupi l'edificio in questione, nonché, a chiunque altro vi possa accedere fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare ulteriori verifiche tecniche qualora, comunque, sussistano condizioni di sicurezza.
- 2. L'esecuzione dei lavori e la rimozione delle cause del "rischio esterno" con la conseguente dichiarazione di agibilità (o titolo equivalente previsto dalla norma), a firma del tecnico abilitato, costituisce titolo necessario per il provvedimento di revoca del presente atto.
- 3. la revoca dell'Ordinanza contingibile e urgente NR. 593 DEL 13.10.2017 emessa per finalità di protezione civile relativa all'edificio sito nel comune di Preci in loc. Roccanolfi distinto al Catasto al foglio 48 particella 326.

DISPONE CHE

- copia del presente provvedimento venga pubblicata all'Albo Pretorio On-line del Comune;
- copia del presente provvedimento venga notificato ai proprietari.
- qualora taluno dei proprietari risulti deceduto o per qualsiasi ragione non sia indicato nell'elenco, stante la situazione emergenziale e la necessità di garantire il più celere iter così da consentire agli uffici di corrispondere alle innumerevoli richieste avanzate al Comune, gli obblighi di pubblicità si danno per assolti con la sola pubblicazione all'albo pretorio on-line.
- copia del presente provvedimento venga trasmessa:
 - al Comando della Stazione dei Carabinieri di Preci;
 - al Presidente della Giunta Regione Umbria;
 - al SOUR REGIONE UMBRIA (sour@regione.umbria.it censimentodanni@regione.umbria.it cor@regione.umbria.it.)
 - al Dipartimento della Protezione Civile (protezionecivile@pec.governo.it)
 - alla prefettura UTG di Perugia.
- il controllo sull'esecuzione e rispetto della presente ordinanza sia demandato alla Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine.

AVVERTE CHE

- l'inosservanza a quanto disposto dalla presente ordinanza sarà perseguita a norma dell'art. 650 del Codice Penale
- gli atti relativi alla presente ordinanza sono disponibili presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Preci.
- avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Prefetto di Perugia entro 30 giorni, ovvero, ricorso al T.A.R. della Regione Umbria entro 60 giorni, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;

tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.